

PARTE STRAORDINARIA

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

PARTE STRAORDINARIA

Signori Soci,

l'odierna Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare in ordine all'approvazione di alcune modifiche allo statuto sociale per aggiornarne il testo alla Riforma del diritto societario introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, successivamente modificato e integrato dal Decreto legislativo 6 febbraio 2004 n. 37.

Le variazioni proposte sono volte in buona parte a recepire le nuove norme civilistiche inderogabili; inoltre si sono colte alcune opportunità introdotte dalla citata Riforma societaria.

Detta disciplina è stata a noi estesa dal Decreto legislativo 28 dicembre 2004 n. 310, recante «Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia», che, introducendo il nuovo art. 150 bis del Testo Unico Bancario, ha previsto in via generale l'efficacia delle nuove norme per le Banche Popolari e individuato espressamente le poche disposizioni non applicabili.

Nelle more attuative del provvedimento, non è stato possibile procedere alla revisione dello statuto in concomitanza con l'Assemblea del 5 marzo 2005, chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2004. Per adeguarlo nel termine indicato del 30 giugno 2005 sarebbe stato necessario convocare successivamente un'apposita Assemblea straordinaria, affrontando i rilevanti oneri organizzativi ed economici connessi. L'Amministrazione della banca, verificato che il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2005 comportava la sola conseguenza, indicata pure dall'Autorità di vigilanza, della perdita di efficacia delle previsioni statutarie non conformi alle nuove disposizioni di legge, ha ritenuto di sottoporre la materia all'odierna Assemblea.

Parimenti, in questa sede non è possibile adeguare da subito lo statuto al dettato della recente Legge 28 dicembre 2005 n. 262 recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», in quanto numerose delle sue norme necessitano di provvedimenti di attuazione al momento non ancora emanati. Lo faremo pertanto successivamente, secondo le indicazioni che saranno fornite dalle competenti Autorità.

Torniamo alle modifiche sottoposte alla Vostra approvazione, per sottolineare che l'esigenza di adeguarsi alla Riforma societaria ha pure offerto l'occasione per rivedere altre disposizioni. In alcuni casi si tratta di articoli già da tempo non più in linea con il quadro normativo (si pensi, a esempio, alla disciplina in tema di dematerializzazione dei titoli e di accentramento della loro gestione in Monte Titoli); in altri casi le modifiche sono state suggerite dalle accresciute dimensioni del corpo sociale (ci si riferisce ai quorum dell'assemblea straordinaria); in altri ancora si è voluto meglio tener conto a livello statutario del fatto che il nostro titolo azionario è quotato in un mercato regolamentato, per la precisione l'Expandi.

Costante è stata la preoccupazione di salvaguardare le caratteristiche istituzionali e operative della nostra banca, rimarcando fra l'altro il particolare legame con i territori serviti. Infine, ulteriori variazioni sono state suggerite da ragioni di organicità e completezza del testo.

Le modifiche proposte sono state redatte alla luce delle indicazioni offerte dal «Nuovo schema statutario uniforme per le banche popolari», redatto dall'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari. La Banca d'Italia ha rappresentato di non avere controindicazioni, sotto il profilo di vigilanza, alla loro attuazione.

Ciò premesso, si propone all'Assemblea straordinaria dei soci di modificare i seguenti articoli dello statuto sociale: 1 e 2 (costituzione, denominazione e oggetto), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (patrimonio sociale, soci, azioni), 26, 27, 28, 29, 30 (assemblea dei soci), 34, 35, 36, 38, 41, 42 (consiglio di amministrazione), 43 (comitato di presidenza), 46, 47, 51 (collegio sindacale), 52 (collegio dei probiviri), 56 (rappresentanza e firma sociale), 58 (ripartizione utili), 59 (riserve). Si propone inoltre la modifica dell'attuale articolo 61 (scioglimento e liquidazione), cui viene assegnato il numero 62 per far posto al nuovo articolo 61 (controllo contabile).

A giudizio dell'Amministrazione, dette variazioni non danno origine al diritto di recesso.

Riportiamo di seguito il testo vigente dello statuto, comparato con quello proposto, con evidenziazione delle modifiche. Nel commento sono illustrate le motivazioni delle variazioni introdotte.

TESTO VIGENTE**TESTO PROPOSTO**

TITOLO I

TITOLO I

**Costituzione - Denominazione
Oggetto - Durata - Sede della società****Costituzione - Denominazione
Oggetto - Durata - Sede della società****Art. 1****Art. 1****Costituzione, denominazione****Costituzione, denominazione**

La società, originariamente costituita sotto il nome di Banca Mutua Popolare della Provincia di Sondrio con atto pubblico 4 marzo 1871, rogito G. B. Caimi, e autorizzata all'esercizio con Regi Decreti 8 aprile 1871 e 19 luglio 1874, ha assunto la forma di società cooperativa a responsabilità limitata e l'attuale denominazione di Banca Popolare di Sondrio – società cooperativa a responsabilità limitata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 27 marzo 1949.

La società ispira la propria attività ai principi della mutualità e della cooperazione ed è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

La società, originariamente costituita sotto il nome di Banca Mutua Popolare della Provincia di Sondrio con atto pubblico 4 marzo 1871, rogito G. B. Caimi, e autorizzata all'esercizio con Regi Decreti 8 aprile 1871 e 19 luglio 1874, ha assunto la forma di società cooperativa a responsabilità limitata e la denominazione di Banca Popolare di Sondrio – società cooperativa a responsabilità limitata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 27 marzo 1949 e l'attuale denominazione Banca Popolare di Sondrio – società cooperativa per azioni, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'8 aprile 2006.

La società ispira la propria attività ai principi della mutualità e della cooperazione ed è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

Commento

Si dà attuazione al disposto dell'art. 2518 del codice civile, secondo il quale in tutte le società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Si propone pertanto, in linea con l'art. 2515 del codice, la nuova denominazione di Banca Popolare di Sondrio - società cooperativa per azioni, anche per evidenziare che il capitale della banca è rappresentato da azioni.

Art. 2**Art. 2****Oggetto sociale****Oggetto sociale**

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle loro

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle loro

TESTO VIGENTE

varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci.

La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al conseguimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

Nell'azione istituzionale tesa a favorire lo sviluppo di tutte le attività produttive, la società, in sintonia con le finalità peculiari di una banca popolare, si propone di sostenere in modo particolare le imprese minori e quelle cooperative; inoltre di attuare ogni opportuna iniziativa volta a diffondere e incoraggiare il risparmio.

La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, ai sensi dell'art. 61 del Decreto legislativo 385/1993, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Art. 3**Durata della società**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Art. 4**Sede legale della società**

La società ha la sua sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, ove si intendono

TESTO PROPOSTO

varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci.

La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al conseguimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

Nell'azione istituzionale tesa a favorire lo sviluppo di tutte le attività produttive, la società, in sintonia con le finalità peculiari di una banca popolare, si propone di sostenere in modo particolare le imprese minori e quelle cooperative presenti nei territori serviti; inoltre di attuare ogni opportuna iniziativa volta a diffondere e incoraggiare il risparmio.

La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, ai sensi dell'art. 61 del Decreto legislativo 385/1993, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Commento

La modifica proposta al 4° comma è volta ad evidenziare il legame fra la banca e il territorio.

Art. 3**Durata della società**

Invariato

Art. 4**Sede legale della società**

Invariato

TESTO VIGENTE

elettivamente domiciliati i soci a tutti gli effetti di legge per quanto concerne i rapporti con la società.

Con deliberazione del competente organo sociale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni, possono essere istituite, acquisite, cedute e soppresse filiali di qualsiasi tipo, rappresentanze e uffici, in Italia e all'estero.

TITOLO II**Patrimonio sociale - Soci - Azioni****Art. 5****Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale o ordinaria;
- c) dalla riserva statutaria o straordinaria;
- d) da ogni altra riserva o fondo, comunque denominati.

Art. 6**Capitale sociale
Modalità di variazione
Prezzo delle azioni**

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni nominative del valore nominale unitario di 3 euro (tre euro).

L'emissione di nuove azioni, che in linea di principio è illimitata, può essere deliberata:

TESTO PROPOSTO**TITOLO II****Patrimonio sociale - Soci - Azioni****Art. 5****Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale o ordinaria;
- c) dalla riserva statutaria o straordinaria;
- d) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- e) da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio e/o in applicazione di norme di legge e dei principi contabili internazionali.

Commento

Si aggiorna la norma relativa alla composizione del patrimonio sociale anche alla luce dei principi contabili internazionali, in ciò accogliendo il suggerimento avanzato dall'Associazione di categoria.

Art. 6**Capitale sociale
Modalità di variazione
Prezzo delle azioni**

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni nominative del valore nominale unitario di 3 euro (tre euro).

L'emissione di nuove azioni, che in linea di principio è illimitata, può essere deliberata:

TESTO VIGENTE

- 1 -in via ordinaria dal Consiglio di amministrazione;
- 2 -in via straordinaria dall'Assemblea straordinaria dei soci, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441 del codice civile.

Salvo diverse disposizioni di legge e/o prescrizioni dell'Organo di vigilanza per gli enti creditizi, fino a quando le azioni della società sono oggetto di quotazione ai mercati ufficiali, l'emissione di nuove azioni in via ordinaria è riservata all'ingresso di nuovi soci e si realizza con la sottoscrizione di una sola azione. In relazione a ciò, ogni anno dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione determina:

- a) l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione;
- b) la misura del conguaglio di cui al successivo articolo 13, a fronte del diritto al dividendo per l'intero esercizio.

Art. 7
Soci

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, anche se in età minore. Inoltre, possono fare parte della società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti collettivi. Essi devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla società finché non sia stata a essa regolarmente notificata.

In tutti i casi coloro che a qualunque titolo rappresentano soci non sono eleggibili, in tale loro veste, alle cariche sociali.

TESTO PROPOSTO

- 1 -in via ordinaria dal Consiglio di amministrazione;
- 2 -in via straordinaria dall'Assemblea straordinaria dei soci, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441 del codice civile.

Fino a quando le azioni della banca saranno quotate in mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni potrà avvenire solo per delibera dell'Assemblea straordinaria.

Commento

In sostituzione dell'attuale 3° comma, che specifica le modalità dell'emissione di nuove azioni in via ordinaria, si stabilisce che fino a quando le azioni della banca saranno quotate in mercati regolamentati l'emissione di nuove azioni potrà avvenire solo per delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'emissione in via ordinaria, per la quale il rinnovato articolo 2528 del codice civile stabilisce la competenza dell'assemblea per fissare il prezzo delle azioni, è da anni inutilizzata e anche l'Associazione di categoria ne auspica il superamento per le società con titoli quotati in mercati regolamentati.

Art. 7
Soci

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, anche se in età minore. Inoltre, possono fare parte della società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti collettivi. Essi devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla società finché non sia stata a essa regolarmente notificata.

In tutti i casi coloro che a qualunque titolo rappresentano soci non sono eleggibili, in tale loro veste, alle cariche sociali.

TESTO VIGENTE

Non possono far parte della società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e tutti coloro che abbiano riportato condanne a pene che importino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Art. 8**Domanda di ammissione a socio**

Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente le generalità, il domicilio e ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o richieste in via generale dalla società e in particolare deve dichiarare espressamente di accettare le norme dello statuto. Per i minori le domande devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza.

TESTO PROPOSTO

Non possono far parte della società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e tutti coloro che abbiano riportato condanne a pene che importino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

L'ammissione a socio viene valutata anche sulla base dell'eventuale rapporto in atto.

Commento

Viene aggiunto un ultimo comma per precisare che fra gli elementi di cui tener conto nel valutare le domande di ammissione al corpo sociale vi è pure l'eventuale rapporto di lavoro in essere con la banca.

Art. 8**Domanda di ammissione a socio**

Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di amministrazione una domanda contenente l'indicazione del numero di azioni acquistate o sottoscritte, le generalità, il domicilio e ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o richieste in via generale dalla società e in particolare deve dichiarare espressamente di accettare le norme dello statuto. Per i minori le domande devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza.

Il titolare di azioni, fino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a socio, può esercitare soltanto i diritti di contenuto patrimoniale.

Commento

Al 1° comma, si stabilisce che nella domanda di ammissione a socio occorre indicare il numero delle azioni acquistate o sottoscritte. Si propone l'aggiunta di un 2° comma per precisare che fino all'ammissione al corpo sociale il titolare di azioni gode dei soli diritti di contenuto patrimoniale.

TESTO VIGENTE**Art. 9****Organo competente a deliberare**

Il Consiglio di amministrazione, ovvero il Comitato di presidenza al quale il Consiglio può delegare tale facoltà, decide in merito alle domande di ammissione a socio con deliberazione congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della società e allo spirito della forma cooperativa.

Art. 10**Ammissione**

L'accoglimento della domanda di ammissione a socio va comunicato al richiedente, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, mediante lettera indirizzata al domicilio da questi indicato.

Art. 11**Rifiuto di ammissione
Procedura di riesame**

Il rifiuto dell'ammissione a socio va comunicato al richiedente nel termine di novan-

TESTO PROPOSTO**Art. 9****Organo competente a deliberare**

Il Consiglio di amministrazione decide in merito alle domande di ammissione a socio con deliberazione congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della società, allo spirito della forma cooperativa e alle prescrizioni statutarie.

Commento

Viene abrogata, in quanto non più in linea con il nuovo disposto dell'art. 2544 del codice civile, la facoltà di delegare al Comitato di presidenza le decisioni in tema di ammissione a socio.

Fra i criteri a cui il Consiglio di amministrazione deve rifarsi per assumere le proprie decisioni di ammissione alla compagine sociale viene previsto pure quello costituito dalle previsioni statutarie indicato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10**Ammissione**

L'accoglimento della domanda di ammissione a socio va annotato sul libro dei soci e comunicato al richiedente, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, mediante lettera indirizzata al domicilio da questi indicato.

Commento

In attuazione dell'art. 2528 del codice civile, viene previsto l'obbligo degli amministratori di annotare l'ammissione del nuovo socio nel libro soci.

Art. 11**Rifiuto di ammissione
Procedura di riesame**

Invariato

TESTO VIGENTE

ta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, il richiedente può presentare al Collegio dei probiviri della società istanza di riesame della propria domanda di ammissione.

Il Collegio dei probiviri, costituito a norma di statuto e integrato con un rappresentante del richiedente, si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, disponendo il riesame o respingendo la domanda e, in ogni caso, comunica la propria decisione al Consiglio di amministrazione.

Se il Collegio dei probiviri dispone il riesame, il Consiglio di amministrazione si pronunzia definitivamente sulla domanda, con deliberazione motivata.

Art. 12**Acquisto della qualità di socio**

L'ammissione a socio si intende decaduta se il richiedente non adempie al versamento dell'importo complessivamente dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.

La qualità di socio si acquista, dopo il versamento dell'importo di cui sopra, con l'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 13**Diritti del socio**

Il socio può ottenere il credito, a preferenza dei non soci e a parità delle garanzie offerte, nei limiti e con le modalità fissate dai competenti organi sociali. Egli ha diritto:

- a) di intervenire e, se iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, di votare nelle As-

TESTO PROPOSTO**Art. 12****Acquisto della qualità di socio**

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro dei soci, adempite le formalità prescritte.

Commento

Il 1° comma dell'attuale testo, in parte superato, viene ricompreso nel nuovo e unico comma proposto, nel quale si dispone che la qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro dei soci, adempite le formalità prescritte.

Art. 13**Diritti del socio**

Il socio può ottenere il credito, a preferenza dei non soci e a parità delle garanzie offerte, nei limiti e con le modalità fissate dai competenti organi sociali.

Ha diritto, se iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni, di intervenire nelle

TESTO VIGENTE

semblee e di essere eletto alle cariche sociali;

- b) relativamente alle nuove azioni sottoscritte in via ordinaria, a norma dell'articolo 6, comma 2, punto 1), di percepire il dividendo per l'intero esercizio; egli deve per altro versare alla società l'importo a conguaglio sul dividendo dal principio dell'esercizio nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

In caso di aumento del capitale sociale a norma dell'articolo 6, comma 2, punto 2), l'Assemblea dei soci determina anche la data di godimento del dividendo per le nuove azioni emesse in via straordinaria.

Art. 14**Limiti al possesso azionario**

Nessuno, socio o non socio, può essere intestatario di azioni per un valore nominale complessivo eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

Per le azioni che risultassero eccedenti detto limite, la società non procede all'iscrizione nel libro dei soci.

TESTO PROPOSTO

Assemblee, di votare e di essere eletto alle cariche sociali.

In caso di aumento del capitale sociale a norma dell'articolo 6, comma 2, punto 2), l'Assemblea dei soci determina anche la data di godimento del dividendo per le nuove azioni emesse in via straordinaria.

Commento

Il punto b) dell'attuale 1° comma viene abrogato per tener conto del nuovo disposto dell'articolo 6 dello statuto, secondo cui fino a quando le azioni della banca saranno quotate in mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni potrà avvenire solo per delibera dell'Assemblea.

Il nuovo 2° comma disciplina i diritti del socio – fin qui previsti al punto a) del 1° comma – e, in attuazione all'art. 2370 del codice civile, subordina l'intervento del socio in assemblea all'iscrizione nel libro dei soci da almeno novanta giorni, così come previsto per la titolarità del diritto di voto. Il termine di 3 mesi è stato sostituito con quello di novanta giorni, in attuazione del nuovo disposto dell'art. 2538 del codice civile.

Art. 14**Limiti al possesso azionario**

Nessuno, socio o non socio, può essere intestatario di azioni per un valore nominale complessivo eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

Per le azioni che risultassero eccedenti detto limite, la società procede secondo la legge.

Commento

Al 2° comma, per disciplinare più compiutamente il caso di superamento del limite al possesso azionario, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

TESTO VIGENTE**Art. 15****Dividendo**

Il pagamento dei dividendi sulle azioni che non siano state dichiarate annullate, sottratte o smarrite, è validamente effettuato al presentatore del certificato azionario, salvo diversa disposizione di legge, od opposizione scritta legalmente notificata alla società dall'intestatario delle azioni.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla società.

Art. 16**Recesso del socio**

Il recesso dalla società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge con le modalità e con gli effetti da essa previsti. In caso di recesso, il rimborso delle azioni avviene pertanto a norma di legge.

TESTO PROPOSTO**Art. 15****Dividendo**

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla società.

Commento

Viene abrogato il 1° comma, ormai superato dalla vigente disciplina in tema di dematerializzazione dei titoli e di accentramento della loro gestione in Monte Titoli.

Art. 16**Recesso del socio**

Il recesso dalla società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge con le modalità e con gli effetti da essa previsti.

Fino a quando le azioni della banca saranno quotate in mercati regolamentati, in caso di rimborso delle azioni al socio uscente, per recesso o per esclusione, le azioni saranno liquidate secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 2437 ter, terzo comma, del codice civile. Ove le azioni della banca cessino di essere quotate in mercati regolamentati, le stesse saranno liquidate al prezzo determinato dal Consiglio di amministrazione, che dovrà provvedervi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 2535 del codice civile.

Commento

Il testo attuale viene meglio formulato. In particolare, con l'aggiunta del 2° comma, viene più compiutamente disciplinata la liquidazione delle azioni al socio uscente, secondo le modalità suggerite dall'Associazione di categoria.

Art. 17**Cause di esclusione**

I soci che vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 7 sono esclusi dalla società, previo accertamento da parte del Consiglio di amministrazione.

Inoltre il Consiglio di amministrazione può escludere dalla società:

- a) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse o il prestigio della società;
- b) coloro che abbiano costretto la società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la medesima;
- c) nei casi di cui all'articolo 22.

Contro il provvedimento di esclusione, da notificarsi mediante lettera raccomandata, il socio può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla notificazione, chiedendone il riesame. Resta comunque esclusa la sospensione del provvedimento impugnato.

Il Collegio dei probiviri si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, disponendo il riesame del provvedimento o respingendo la domanda.

Se il Collegio dei probiviri dispone il riesame, il Consiglio di amministrazione si pronunzia definitivamente con deliberazione motivata.

Al socio escluso compete, previa consegna dei certificati azionari alla società, il rimborso delle azioni a norma di legge. Qualora l'esclusione consegua all'ipotesi di cui alla precedente lettera c), fino a compensazione del credito della società si applica la norma di cui ai commi 2, 3 e 4 del successivo articolo 22.

Art. 17**Cause di esclusione**

I soci che vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dal 3° comma dell'articolo 7 sono esclusi dalla società, previo accertamento da parte del Consiglio di amministrazione.

Inoltre il Consiglio di amministrazione può escludere dalla società:

- a) il socio che si sia reso responsabile di atti dannosi per l'interesse o il prestigio della società;
- b) il socio che abbia costretto la società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la medesima;
- c) il socio che sia inadempiente verso la società, ovvero sia sottoposto a procedura concorsuale, così come previsto dal successivo articolo 22.

Contro il provvedimento di esclusione, da notificarsi mediante lettera raccomandata, il socio può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla notificazione, chiedendone il riesame. Resta comunque esclusa la sospensione del provvedimento impugnato.

Il Collegio dei probiviri si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, disponendo il riesame del provvedimento o respingendo la domanda.

Se il Collegio dei probiviri dispone il riesame, il Consiglio di amministrazione si pronunzia definitivamente con deliberazione motivata.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni a norma dell'articolo 16 dello statuto. Qualora l'esclusione consegua all'ipotesi di cui alla precedente lettera c), fino a compensazione del credito della società si applica la norma di cui ai commi 2, 3 e 4 del successivo articolo 22.

Commento

Al 2° comma si provvede semplicemente ad alcuni ritocchi formali.

TESTO VIGENTE**TESTO PROPOSTO****Art. 18****Morte del socio**

In caso di morte del socio, il rapporto sociale continua con gli eredi. Tuttavia questi ultimi, ai fini dell'opponibilità alla società del trasferimento delle azioni, devono, previo adempimento delle formalità di legge, chiedere al Consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti stabiliti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12, la voltura a proprio nome delle azioni.

Il caso di comproprietà è regolato dal 2° comma dell'articolo 19.

Art. 19**Azioni**

Le azioni sono indivisibili.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Le azioni non possono essere soggette a pegno o ad altro vincolo in favore di terzi con effetto verso la società senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 18**Morte del socio**

All'ultimo comma viene eliminato, in ragione della dematerializzazione dei titoli, il riferimento ai certificati azionari; inoltre, per la liquidazione delle azioni al socio escluso si fa rinvio ai criteri indicati al precedente articolo 16.

In caso di morte del socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società, purché facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta.

Il caso di comproprietà è regolato dal 2° comma dell'articolo 19.

Commento

Il 1° comma viene rivisto, prevedendo la possibilità che in caso di morte del socio il rapporto sociale continui con gli eredi, a condizione che questi facciano domanda di ammissione al corpo sociale e la stessa sia accolta.

Art. 19**Azioni**

Le azioni sono indivisibili.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le norme di legge. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Le azioni non possono essere soggette a pegno o ad altro vincolo in favore di terzi con effetto verso la società senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

TESTO VIGENTE

Il pegno e ogni altro vincolo, che non siano a favore della società, producono effetto nei confronti della stessa dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.

Art. 20**Trasferibilità delle azioni**

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge, e così anche per girata dei certificati, ma il trasferimento è soggetto alla preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Le domande di autorizzazione al trasferimento devono essere sottoscritte dal cedente e dal cessionario, oppure anche solo da quest'ultimo se comprova di esserne legittimato mediante l'atto di cessione o altra idonea documentazione o l'esibizione dei certificati azionari recanti una serie continua di girate, con autentica di firma nei modi di legge.

Alle domande e al successivo procedimento per l'autorizzazione del trasferimento si applicano le norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

Se il trasferimento non è autorizzato, il cessionario non può esercitare diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale e non può essere iscritto nel libro dei soci.

Art. 21**Acquisto delle proprie azioni**

Il Consiglio di amministrazione può acquistare azioni della società secondo il dispo-

TESTO PROPOSTO

Il pegno e ogni altro vincolo, che non siano a favore della società, producono effetto nei confronti della stessa dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.

Commento

Al 2° comma viene fatta un'aggiunta, così da soddisfare il disposto dell'art. 2347 del codice civile.

Art. 20**Trasferibilità delle azioni**

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

Commento

Viene mantenuta solo la prima parte del 1° comma dell'attuale articolo 20.

Le altre disposizioni sono superate. In particolare, la norma che subordina il trasferimento delle azioni alla preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione contrasta con le nuove disposizioni della riforma del diritto societario per le banche popolari. Per la stessa ragione deve essere eliminato l'ultimo comma che disciplina il caso di mancata autorizzazione al trasferimento.

Le altre disposizioni appaiono superate alla luce del già richiamato regime di dematerializzazione dei titoli e di accentramento della loro gestione in Monte Titoli.

Art. 21**Acquisto delle proprie azioni**

Il Consiglio di amministrazione può disporre l'acquisto di azioni della società secon-

TESTO VIGENTE

sto dell'articolo 2522 del codice civile, nei limiti dell'apposito fondo iscritto in bilancio costituito con utili distribuibili destinati a tale fine dall'Assemblea dei soci.

Le azioni acquistate possono dal Consiglio di amministrazione essere ricollocate oppure annullate.

Art. 22**Vincoli sulle azioni**

Le azioni sono, per patto sociale, soggette, fin dalla loro origine, a vincolo e privilegio in favore della società, anche se questa non sia in possesso dei relativi certificati, a garanzia di ogni obbligazione diretta e indiretta del socio verso la società. A tale fine la società ha in ogni caso diritto di ritenzione sulle azioni che essa ha in deposito o delle quali ha comunque la detenzione.

Qualora il socio sia inadempiente verso la società, ovvero sia sottoposto a procedura concorsuale, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione e senza necessità di preventiva intimazione e di formalità giudiziarie, può a sua discrezione alienare in tutto o in parte le azioni del socio fino alla concorrenza del credito della società, comprensivo di spese e accessori, oppure procedere, anche mediante utilizzo del fondo di cui al precedente articolo 21, a compensazione fino alla stessa concorrenza sulla base del prezzo di chiusura registrato il giorno dell'operazione nel mercato regolamentato in cui il titolo è oggetto di negoziazione. In caso di fallimento del socio, la compensazione si verifica di diritto alla data della dichiarazione.

TESTO PROPOSTO

do il disposto dell'articolo 2529 del codice civile, nei limiti dell'apposita riserva costituita con utili distribuibili destinati a tale fine dall'Assemblea dei soci.

Le azioni acquistate possono essere ricollocate oppure annullate.

Commento

Viene adeguato il riferimento al codice civile in quanto l'art. 2522 è stato sostituito dall'art. 2529 di analogo contenuto. Si provvede inoltre ad alcuni miglioramenti letterali del testo.

Art. 22**Vincoli sulle azioni**

Le azioni sono, per patto sociale, soggette, fin dalla loro origine, a vincolo e privilegio in favore della società, anche qualora non siano depositate presso la stessa, a garanzia di ogni obbligazione diretta e indiretta del socio verso la società. A tale fine la società ha in ogni caso diritto di ritenzione sulle azioni che essa ha in deposito o delle quali ha comunque la detenzione.

Qualora il socio sia inadempiente verso la società, ovvero sia sottoposto a procedura concorsuale, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione e senza necessità di preventiva intimazione e di formalità giudiziarie, può a sua discrezione alienare in tutto o in parte le azioni del socio fino alla concorrenza del credito della società, comprensivo di spese e accessori, oppure procedere, anche mediante utilizzo della riserva di cui al precedente articolo 21, a compensazione fino alla stessa concorrenza sulla base del prezzo di chiusura registrato il giorno dell'operazione nel mercato regolamentato in cui il titolo è oggetto di negoziazione. In caso di fallimento del socio, la compensazione si verifica di diritto alla data della dichiarazione.

TESTO VIGENTE

Ove i certificati azionari non siano presso la società e il socio non ottemperi tempestivamente all'intimazione, fattagli mediante lettera raccomandata, di depositarli presso la stessa, il Consiglio di amministrazione provvede all'annullamento dei certificati azionari non depositati e all'emissione di duplicati senza formalità né vincoli di termini, dando attuazione a quanto previsto al comma precedente.

La società ha diritto di compensare, anche ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile, il proprio credito verso il socio escluso sia con il ricavo delle azioni vendute, sia con l'importo corrispondente a quelle acquistate direttamente, sia con il diritto del socio alla liquidazione della quota conseguente al provvedimento di esclusione quando questa non operi di diritto. L'eventuale differenza in eccesso viene tenuta a disposizione del socio in un conto infruttifero.

Art. 23**Rimborso delle azioni**

Il Consiglio di amministrazione, nelle ipotesi di rimborso previste dal presente statuto, procede all'annullamento dei certificati rappresentativi delle azioni.

Qualora i certificati non siano depositati presso la società, il socio viene diffidato mediante lettera raccomandata a riconsegnarli entro il termine di quindici giorni; decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio di amministrazione procede egualmente all'annullamento dei certificati.

TESTO PROPOSTO

Ove le azioni non siano presso la società e il socio non ottemperi tempestivamente all'intimazione, fattagli mediante lettera raccomandata, di depositarle presso la stessa, il Consiglio di amministrazione provvede all'annullamento e all'emissione di duplicati senza formalità né vincoli di termini, dando attuazione a quanto previsto al comma precedente.

La società ha diritto di compensare, anche ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile, il proprio credito verso il socio escluso sia con il ricavo delle azioni vendute, sia con l'importo corrispondente a quelle acquistate direttamente, sia con il diritto del socio alla liquidazione della quota conseguente al provvedimento di esclusione quando questa non operi di diritto. L'eventuale differenza in eccesso viene tenuta a disposizione del socio in un conto infruttifero.

Commento

Si è provveduto a modifiche al 1° e al 3° comma in ragione del già richiamato regime di dematerializzazione dei titoli e di accentramento della loro gestione in Monte Titoli. La variazione al 2° comma è di natura letterale e si adegua alla rinnovata formulazione dell'art. 21.

Art. 23**Rimborso delle azioni**

Il Consiglio di amministrazione può avvalersi della riserva di cui all'articolo 21 per effettuare il rimborso delle azioni al socio escluso o al socio che ha esercitato il diritto di recesso.

Le azioni rimborsate possono essere ricollocate oppure annullate.

Commento

L'attuale norma, ormai completamente superata anche in ragione del già richiamato regi-

TESTO VIGENTE

Ove l'indirizzo del socio non sia conosciuto dalla società e non sia pertanto possibile notificargli la diffida, questa viene pubblicata sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Sondrio e l'annullamento dei certificati viene effettuato trascorsi infruttuosamente quattro mesi dalla pubblicazione stessa.

TITOLO III**Organi della società****Art. 24****Denominazione**

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Comitato di presidenza (Comitato esecutivo), quando sia stato nominato;
- d) al Presidente;
- e) al Consigliere delegato, quando sia stato nominato;
- f) al Collegio sindacale;
- g) al Collegio dei probiviri;
- h) alla Direzione generale.

SEZIONE PRIMA**Assemblea dei soci****Art. 25****Norme generali**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue de-

TESTO PROPOSTO

me di dematerializzazione dei titoli e di accentramento della loro gestione in Monte Titoli, viene sostituita con la previsione secondo cui per liquidare le azioni al socio escluso o che ha esercitato il diritto di recesso il Consiglio di amministrazione si può avvalere, secondo le previsioni dell'art. 2529 del codice civile, della riserva disciplinata dal precedente articolo 21.

TITOLO III**Organi della società****Art. 24****Denominazione**

Invariato

SEZIONE PRIMA**Assemblea dei soci****Art. 25****Norme generali**

Invariato

TESTO VIGENTE

liberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 26**Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei soci è convocata, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di amministrazione presso la sede legale della società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, entro un mese da quando ne è fatta domanda scritta, con firme autenticate nei modi di legge, contenente gli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei soci aventi diritto di votare in Assemblea alla data della domanda stessa.

Il Collegio sindacale può convocare l'Assemblea in base a quanto previsto dalla legge.

Art. 27**Intervento in Assemblea
e rappresentanza**

Hanno diritto di intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i soci che, trovandosi nella condizione di cui all'articolo 13 lettera a), abbiano depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la

TESTO PROPOSTO**Art. 26****Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei soci è convocata, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di amministrazione presso la sede legale della società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando ne è fatta domanda scritta, con firme autenticate nei modi di legge, contenente gli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei soci aventi diritto di votare in Assemblea alla data della domanda stessa.

Il Collegio sindacale può convocare l'Assemblea in base a quanto previsto dalla legge.

Commento

La modifica proposta al 3° comma dà attuazione all'art. 2367, 1° comma, del codice civile e tiene conto dell'abrogazione dell'art. 125 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) che prevedeva, per gli emittenti quotati, la convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda motivata.

Art. 27**Intervento in Assemblea
e rappresentanza**

Hanno diritto di intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i soci che, trovandosi nella condizione di cui all'articolo 13 comma 2 abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festi-

TESTO VIGENTE

riunione, le azioni presso la sede legale o le dipendenze della società oppure presso gli enti incaricati indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è intestato.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio nel rispetto di quanto disposto dal 4° comma dell'articolo 2372 del codice civile.

Le deleghe, da compilarsi per iscritto con indicazione del nome del rappresentante e dell'Assemblea a cui si riferiscono, valgono sia per la prima sia per la seconda convocazione.

Ogni socio non può rappresentare per delega più di un socio.

I soci minori possono essere tutti rappresentati in Assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza, anche se questi si trova in una delle situazioni contemplate dal 4° comma dell'articolo 2372 del codice civile, e altresì nel caso in cui il legale rappresentante non sia socio.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

TESTO PROPOSTO

vi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la banca e presso le altre banche del gruppo. I titoli non possono essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è intestato.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio nel rispetto di quanto disposto dal 5° comma dell'articolo 2372 del codice civile.

Le deleghe, da compilarsi per iscritto con indicazione del nome del rappresentante e dell'Assemblea a cui si riferiscono, valgono sia per la prima sia per la seconda convocazione.

Ogni socio non può rappresentare per delega più di un socio.

I soci minori possono essere tutti rappresentati in Assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza, anche se questi si trova in una delle situazioni contemplate dal 5° comma dell'articolo 2372 del codice civile, e altresì nel caso in cui il legale rappresentante non sia socio.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Commento

Il 1° comma viene riformulato per tener conto del nuovo disposto dell'articolo 2370 del codice civile in tema di intervento in assemblea. Come previsto dal 2° comma della citata norma, viene fissato in due giorni non festivi antecedenti la data della prima convocazione assembleare il termine entro cui deve essere fatta pervenire alla banca la comunicazione, atta a legittimare l'intervento in assemblea,

Art. 28**Presidenza dell'Assemblea
Segretario - Scrutatori**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, da un socio designato dagli intervenuti.

Chi presiede l'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea stessa e, in particolare, per constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina un segretario che redige il verbale; in caso di Assemblea straordinaria, e altresì ogniqualvolta chi presiede lo reputi opportuno, la funzione di segretario è assunta da un notaio.

effettuata dagli intermediari autorizzati presso i quali sono depositate le azioni della banca stessa.

Si fa eccezione per le azioni già in deposito presso la banca e le altre banche del Gruppo, in quanto in tali ipotesi vi è la possibilità di controllare direttamente l'esistenza dei requisiti necessari alla partecipazione all'assemblea.

Le modifiche proposte sono finalizzate ad assicurare l'efficiente e ordinato accesso dei soci all'assemblea, tenuto conto dell'ampiezza del corpo sociale e dell'elevato numero di partecipanti ai lavori.

Sempre avvalendosi della previsione dell'art. 2370 del codice, si prevede che le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Si provvede inoltre ad aggiornare il rimando all'articolo 13, dove è stata abrogata la lettera a). Al 3° e al 6° comma viene aggiornato il riferimento all'articolo 2372 del codice civile.

Art. 28**Presidenza dell'Assemblea
Segretario - Scrutatori**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, da un socio designato dagli intervenuti.

Chi presiede l'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea stessa e, in particolare, per l'accertamento della identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori e per stabilire le modalità delle votazioni, accertandone i risultati.

L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina un segretario che redige il ver-

TESTO VIGENTE

L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, sceglie fra i soci presenti due o più scrutatori.

Art. 29**Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria, convocata per trattare gli argomenti di cui all'articolo 2364 del codice civile, deve aver luogo almeno una volta l'anno, di norma entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci medesimi presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti; la nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto.

Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

In tutte le altre votazioni, in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si ha per respinta.

TESTO PROPOSTO

bale; in caso di Assemblea straordinaria, e altresì ogniqualevolta chi presiede lo reputi opportuno, la funzione di segretario è assunta da un notaio.

L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, sceglie fra i soci presenti due o più scrutatori.

Commento

Al 2° comma vengono meglio disciplinati i compiti del presidente dell'assemblea alla luce del novellato art. 2371 del codice civile.

Art. 29**Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria, convocata per trattare gli argomenti di cui all'articolo 2364 del codice civile, deve aver luogo almeno una volta l'anno, di norma entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci medesimi presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti; la nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto.

Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

In tutte le altre votazioni, in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si ha per respinta.

Commento

Si provvede ad adeguare il 1° comma al nuovo disposto dell'art. 2364, comma 2, del codice

Art. 30**Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria dev'essere convocata nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti, ma detta maggioranza – anche nei casi in cui la legge preveda una maggioranza speciale – deve rappresentare, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un cinquantesimo dei soci medesimi.

Tuttavia per le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, il suo scioglimento anticipato a mente dell'articolo 2448 n. 5 del codice civile, la maggioranza assoluta deve corrispondere, sia in prima e sia in seconda convocazione, al voto favorevole di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Art. 30**Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria dev'essere convocata nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti, ma detta maggioranza – anche nei casi in cui la legge preveda una maggioranza speciale – deve rappresentare, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un centesimo dei soci medesimi.

Tuttavia per le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione e la fusione della società, il suo scioglimento anticipato a mente dell'articolo 2484 n. 6 del codice civile e la modifica del presente comma, la maggioranza assoluta deve corrispondere in prima convocazione al voto favorevole di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione al voto favorevole di almeno un trentesimo dei soci medesimi.

Commento

Le modifiche proposte ai commi 2 e 3 relativamente ai quorum dell'assemblea straordinaria tengono conto della vigorosa crescita registrata dal corpo sociale.

Al comma 3 viene aggiornato il riferimento all'articolo 2448 n. 5 del codice civile sostituito dall'articolo 2484 n. 6 di analogo contenuto. Fra le fattispecie soggette alla disciplina dettata dal 3° comma vengono incluse la fusione della società e la modifica delle disposizioni dello stesso 3° comma.

TESTO VIGENTE**TESTO PROPOSTO****Art. 31****Art. 31****Verbale dell'Assemblea****Verbale dell'Assemblea**

Delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale che, iscritto nel relativo libro, viene firmato dal presidente e dal segretario. In tale libro devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Invariato

Il predetto libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario dell'Assemblea, ovvero dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

SEZIONE SECONDA**SEZIONE SECONDA****Consiglio di amministrazione****Consiglio di amministrazione****Art. 32****Art. 32****Composizione e nomina****Composizione e nomina**

Il Consiglio di amministrazione è composto da quindici membri, eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto di intervenire e votare nelle Assemblee.

Invariato

I consiglieri sono esonerati dal prestare cauzione e non contraggono, per effetto della loro gestione, altra responsabilità al di fuori di quelle previste dalla legge.

Art. 33**Art. 33****Requisiti - Cause di ineleggibilità****Requisiti - Cause di ineleggibilità**

I consiglieri di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge, nonché dalle norme di vigilanza per le banche.

Invariato

Art. 34**Durata della carica**

I consiglieri durano in carica un triennio, salva la rotazione di cui al successivo comma, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova per un terzo ogni anno. A tale riguardo, nei casi in cui la scadenza dei consiglieri non possa essere determinata in base all'anzianità di carica, si procede per sorteggio.

Art. 35**Sostituzione dei consiglieri**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I consiglieri eletti dall'Assemblea assumono il posto e, ai fini della rotazione di cui al 2° comma dell'articolo 34, l'anzianità di carica di quelli in sostituzione dei quali sono stati nominati. Nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Art. 34**Durata della carica**

I consiglieri durano in carica tre esercizi, salva la rotazione di cui al successivo comma, e sono rieleggibili. I consiglieri scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova per un terzo ogni esercizio. A tale riguardo, nei casi in cui la scadenza dei consiglieri non possa essere determinata in base all'anzianità di carica, si procede per sorteggio.

Commento

Si provvede ad adeguare la norma al nuovo disposto dell'art. 2383, comma 2, del codice civile.

Art. 35**Sostituzione dei consiglieri**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I consiglieri eletti dall'Assemblea assumono il posto e, ai fini della rotazione di cui al 2° comma dell'articolo 34, l'anzianità di carica di quelli in sostituzione dei quali sono stati nominati. Nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

TESTO VIGENTE**TESTO PROPOSTO****Art. 36****Cariche consiliari**

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e uno o due vicepresidenti, e può nominare, determinandone i poteri, un consigliere delegato. Essi restano in carica fino alla prossima scadenza del rispettivo mandato di consiglieri.

In caso di assenza o impedimento del presidente, lo stesso viene sostituito dal vicepresidente o, nel caso in cui i vicepresidenti siano due, dal vicepresidente al quale il Consiglio abbia attribuito la specifica funzione di vicario del presidente; in mancanza di detta attribuzione, la sostituzione da parte dei due vicepresidenti avviene in ordine alla rispettiva anzianità nella carica.

In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente o dei vicepresidenti, le relative funzioni vengono assunte dal consigliere delegato, se nominato, o in subordine dal consigliere più anziano di età – o a parità di età dal più anziano nella carica consiliare – a meno che il Consiglio le attribuisca ad altro dei propri membri il quale mantiene l'incarico fino alla prossima scadenza del mandato di consigliere.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un segretario oppure chiama a tale ufficio il direttore generale o, in assenza, chi lo sostituisce.

Qualora, nel corso dell'esercizio, si renda vacante la carica di presidente o di vicepresidente, il Consiglio di amministrazione – completato mediante cooptazione come disposto dall'articolo 35 – provvede alla relativa nomina.

Commento

Il comma 2 viene modificato in aderenza al disposto dall'art. 2386, comma 2, del codice civile.

Art. 36**Cariche consiliari**

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e uno o due vicepresidenti, e può nominare, determinandone i poteri, un consigliere delegato. Essi restano in carica fino alla prossima scadenza del rispettivo mandato di consiglieri.

In caso di assenza o impedimento del presidente, lo stesso viene sostituito dal vicepresidente o, nel caso in cui i vicepresidenti siano due, dal vicepresidente al quale il Consiglio abbia attribuito la specifica funzione di vicario del presidente; in mancanza di detta attribuzione, la sostituzione da parte dei due vicepresidenti avviene in ordine alla rispettiva anzianità nella carica.

In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente o dei vicepresidenti, le relative funzioni vengono assunte dal consigliere delegato, se nominato, o in subordine dal consigliere più anziano di età – o a parità di età dal più anziano nella carica consiliare – a meno che il Consiglio le attribuisca ad altro dei propri membri il quale mantiene l'incarico fino alla prossima scadenza del mandato di consigliere.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un segretario oppure chiama a tale funzione il direttore generale o un componente della direzione generale oppure un altro membro del personale di grado elevato.

Qualora, nel corso dell'esercizio, si renda vacante la carica di presidente o di vicepresidente, il Consiglio di amministrazione – completato mediante cooptazione come disposto dall'articolo 35 – provvede alla relativa nomina.

TESTO VIGENTE**TESTO PROPOSTO****Art. 37****Riunioni del Consiglio
di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario. Il Consiglio si riunisce inoltre quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri; in questo caso la riunione deve tenersi entro quindici giorni dalla richiesta, salvo che la natura degli oggetti da esaminare richieda un tempo maggiore.

La convocazione è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare ai consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, alla residenza di ciascuno, salvo i casi di urgenza nei quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicati inviando comunicazione telegrafica o a mezzo telex o telefax o anche per telefono.

Il Collegio sindacale può convocare il Consiglio di amministrazione, e così pure il Comitato di presidenza, in base a quanto previsto dalla legge.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione, che non siano dichiarate segrete, partecipa il direttore generale, a norma dell'articolo 54.

Art. 38**Presidenza e deliberazioni**

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci a norma dell'articolo 36.

Commento

Al 4° comma viene estesa la possibilità di nominare il segretario del consiglio nell'ambito del personale della banca di grado elevato.

Art. 37**Riunioni del Consiglio
di amministrazione**

Invariato

Art. 38**Presidenza e deliberazioni**

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci a norma dell'articolo 36. Il presi-

TESTO VIGENTE

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per la nomina del presidente, del o dei vicepresidenti, del consigliere delegato e del consigliere di cui al 3° comma dell'articolo 36, occorre il voto favorevole di almeno dieci consiglieri.

Per le deliberazioni riguardanti il direttore generale e gli altri componenti la Direzione generale, si applicano le norme di cui al successivo articolo 53.

Art. 39**Compenso dei consiglieri**

Il compenso a favore del Consiglio di amministrazione viene fissato annualmente dall'Assemblea.

L'Assemblea determina inoltre l'importo delle medaglie di presenza e, eventualmente anche in misura forfettaria, il rimborso spese per l'intervento dei consiglieri alle riunioni degli organi sociali.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, fissa la remun-

TESTO PROPOSTO

rente, oltre a convocare il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni sono assunte con votazione palese e sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per la nomina del presidente, del o dei vicepresidenti, del consigliere delegato e del consigliere di cui al 3° comma dell'articolo 36, occorre il voto favorevole di almeno dieci consiglieri.

Per le deliberazioni riguardanti il direttore generale e gli altri componenti la Direzione generale, si applicano le norme di cui al successivo articolo 53.

Commento

Al 1° comma vengono più compiutamente disciplinati i compiti del presidente del Consiglio di amministrazione alla luce del novellato art. 2381, comma 1, del codice civile. Al 3° comma si precisa che le deliberazioni sono assunte con votazione palese.

Art. 39**Compenso dei consiglieri**

Invariato

TESTO VIGENTE

nerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche previste dallo statuto.

Art. 40**Verbali del Consiglio di amministrazione**

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale che, iscritto nel relativo libro, deve essere firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio nella riunione immediatamente successiva o al più tardi in quella seguente.

Il suddetto libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, ovvero dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 41**Attribuzioni del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la nomina del Comitato di presidenza, ovvero Comitato esecutivo, e le relative competenze;
- l'eventuale nomina del consigliere delegato e i limiti della delega;
- la determinazione dell'organico della Direzione generale, i gradi e le relative attribuzioni; la nomina, la revoca e il licenziamento dei componenti;

TESTO PROPOSTO**Art. 40****Verbali del Consiglio di amministrazione**

Invariato

Art. 41**Attribuzioni del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la nomina del Comitato di presidenza, ovvero Comitato esecutivo, e le relative competenze;
- l'eventuale nomina del consigliere delegato e i limiti della delega;
- la determinazione dell'organico della Direzione generale, i gradi e le relative attribuzioni; la nomina, la revoca e il licenziamento dei componenti;

TESTO VIGENTE

- la nomina e il licenziamento dei dirigenti;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, inoltre l'importo delle eventuali medaglie di presenza per i componenti che non siano anche consiglieri;
- le deleghe dei poteri deliberativi in materia di erogazione del credito;
- le decisioni in materia di partecipazioni;
- le decisioni concernenti la promozione di azioni giudiziarie e amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, a eccezione di quelle dirette al recupero dei crediti;
- le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

Gli amministratori nelle riunioni consiliari informano il Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla banca o dalle società controllate. In particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

TESTO PROPOSTO

- la nomina e il licenziamento dei dirigenti;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, inoltre l'importo delle eventuali medaglie di presenza per i componenti che non siano anche consiglieri;
- le deleghe dei poteri deliberativi in materia di erogazione del credito;
- le decisioni in materia di partecipazioni, fatta eccezione per quelle comportanti l'assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Queste ultime decisioni competono all'Assemblea;
- le decisioni concernenti la promozione di azioni giudiziarie e amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, a eccezione di quelle dirette al recupero dei crediti;
- le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

Al Consiglio di amministrazione è inoltre attribuita la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello statuto a disposizioni normative, per l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, e anche quelle concernenti l'incorporazione di società totalmente possedute o possedute almeno al 90%.

Nelle riunioni consiliari, gli amministratori informano il Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla banca o dalle società controllate. In particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Commento

Al 2° comma, relativamente alle decisioni in tema di partecipazioni viene recepita la limi-

Art. 42**Deleghe di attribuzioni consiliari**

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, denominato Comitato di presidenza, composto come precisato al seguente articolo 43, e a uno dei suoi membri, che assume la qualifica di consigliere delegato, determinando i limiti delle rispettive deleghe.

Il Consiglio può inoltre delegare specifiche attribuzioni, anche in ordine a determinate categorie di operazioni e atti, a propri componenti come pure al direttore generale e a membri della Direzione generale, anche disgiuntamente tra di loro.

In materia di erogazione del credito, il Consiglio può altresì delegare, oltre che al Comitato di presidenza e al consigliere delegato, al direttore generale, a membri della Direzione generale, a dirigenti, a funzionari, a prepo-

tazione introdotta dall'art. 2361, comma 2, del codice civile.

Al 3° comma, totalmente nuovo, viene attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza per stabilire sedi secondarie, per adeguare lo statuto a disposizioni normative e per decidere l'incorporazione di società possedute totalmente o almeno al 90%. Ciò, avvalendosi del disposto dell'art. 2365, comma 2, del codice civile. Come evidenziato da Banca d'Italia nella lettera del 17 marzo 2004 n. 251784 indirizzata a questa Popolare, l'attribuzione di tali competenze all'Organo amministrativo consente di realizzare una semplificazione nell'adozione delle relative delibere, funzionale ad una gestione sociale più efficiente.

All'ultimo comma viene fatta un'aggiunta per renderlo aderente al disposto dall'art. 150 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98).

Art. 42**Deleghe di attribuzioni consiliari**

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, denominato Comitato di presidenza, composto come precisato al seguente articolo 43, e a uno dei suoi membri, che assume la qualifica di consigliere delegato, determinando i limiti delle rispettive deleghe.

Gli organi delegati devono riferire al Consiglio e al Collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio può inoltre delegare specifiche attribuzioni, anche in ordine a determinate categorie di operazioni e atti, a propri componenti come pure al direttore generale e

TESTO VIGENTE

sti alle filiali e a loro sostituti o vicini collaboratori, poteri deliberativi, da esercitarsi congiuntamente o disgiuntamente, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni svolte e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva, con le modalità dallo stesso fissate.

TESTO PROPOSTO

a membri della Direzione generale, anche disgiuntamente tra di loro.

In materia di erogazione del credito, il Consiglio può altresì delegare, oltre che al Comitato di presidenza e al consigliere delegato, ad altri organi a ciò deputati, al direttore generale, a membri della Direzione generale, a dirigenti, a quadri direttivi di 3° e 4° livello, a preposti alle filiali e a loro sostituti o vicini collaboratori, poteri deliberativi, da esercitarsi congiuntamente o disgiuntamente, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni svolte e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva, con le modalità dallo stesso fissate.

Commento

Con il 2° comma, totalmente nuovo, si dà attuazione all'art. 2381, comma 5, del codice civile.

Al 4° comma, viene formalizzata la possibilità di delegare in materia di erogazione del credito organi collegiali e, inoltre, viene sostituito il termine "funzionari", superato, con quadri direttivi di 3° e 4° livello.

Comitato di presidenza

Art. 43

Il Comitato esecutivo, denominato Comitato di presidenza, è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto:

- a) dal presidente, dal vicepresidente o dai vicepresidenti, dal consigliere delegato se nominato e dal consigliere di cui al 3° comma dell'articolo 36;
- b) da tre consiglieri di amministrazione designati annualmente dal Consiglio nella pri-

Comitato di presidenza

Art. 43

Il Comitato esecutivo, denominato Comitato di presidenza, è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto:

- a) dal presidente, dal vicepresidente o dai vicepresidenti, dal consigliere delegato se nominato e dal consigliere di cui al 3° comma dell'articolo 36;
- b) da tre consiglieri di amministrazione designati per un esercizio dal Consiglio nella

TESTO VIGENTE

ma adunanza successiva all'Assemblea ordinaria dei soci.

Alle riunioni, che non siano dichiarate segrete, partecipa inoltre, a norma dell'articolo 54, 2° comma, il direttore generale o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a norma dell'articolo 55.

Per la trattazione di particolari argomenti o pratiche, il presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, anche altri consiglieri, membri della Direzione generale, dirigenti e funzionari.

Le riunioni del Comitato di presidenza, che si tengono con la frequenza stabilita dallo stesso, sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i quali almeno uno di quelli indicati al 1° comma lettera a). Per le riunioni non segrete, il Direttore generale o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce concorre ai fini della determinazione della maggioranza stessa.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 36.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dal Comitato a norma del 4° comma dell'articolo 36.

Delle deliberazioni assunte dal Comitato di presidenza viene data notizia – per importi globali relativamente a quelle in materia di erogazione del credito – al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato di presidenza viene redatto apposito verbale che, iscritto nel relativo libro, deve essere firmato da tutti i partecipanti alle riunioni. Si applica la norma di cui al 2° comma dell'articolo 40.

TESTO PROPOSTO

prima adunanza successiva all'Assemblea ordinaria dei soci.

Alle riunioni, che non siano dichiarate segrete, partecipa inoltre, a norma dell'articolo 54, 2° comma, il direttore generale o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a norma dell'articolo 55.

Per la trattazione di particolari argomenti o pratiche, il presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, anche altri consiglieri, membri della Direzione generale, dirigenti e quadri direttivi di 3° e 4° livello.

Le riunioni del Comitato di presidenza, che si tengono con la frequenza stabilita dallo stesso, sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i quali almeno uno di quelli indicati al 1° comma lettera a). Per le riunioni non segrete, il Direttore generale o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce concorre ai fini della determinazione della maggioranza stessa.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 36.

Le deliberazioni sono assunte con votazione palese e sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dal Comitato a norma del 4° comma dell'articolo 36.

Delle deliberazioni assunte dal Comitato di presidenza viene data notizia – per importi globali relativamente a quelle in materia di erogazione del credito – al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato di presidenza viene redatto apposito verbale che, iscritto nel relativo libro, deve essere firmato da tutti i partecipanti alle riunioni. Si applica la norma di cui al 2° comma dell'articolo 40.

TESTO VIGENTE**TESTO PROPOSTO**

Presidente

Art. 44

Il presidente del Consiglio di amministrazione, oltre a esercitare le funzioni e i poteri previsti da altre norme dello statuto, sorveglia l'andamento della società e può adottare d'urgenza le decisioni e i provvedimenti – ivi compresa la promozione di azioni, istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per i giudizi di revocazione e di cassazione – che spetterebbero al Consiglio di amministrazione o al Comitato di presidenza, informandone gli stessi nella prima adunanza. In materia di erogazione del credito, il presidente adotta le proprie decisioni su proposta del Direttore generale.

Nei casi di assenza o impedimento, le funzioni e i poteri del presidente sono rispettivamente svolte ed esercitati da chi lo sostituisce secondo le norme dell'articolo 36 del presente statuto.

L'esistenza delle condizioni per l'esercizio dei poteri previsti nei precedenti commi e l'osservanza dell'obbligo di informare il Consiglio di amministrazione o il Comitato di presidenza in ordine alle decisioni e ai provvedimenti adottati non sono sindacabili da parte dei terzi.

Commento

Nella logica delle modificazioni introdotte al precedente articolo 34, si sostituisce al 1° comma, lettera b), il termine “annualmente” con “un esercizio”. Al 3° comma viene sostituito il termine “funzionari” con quadri direttivi di 3° e 4° livello. Al 6° comma si precisa che le deliberazioni sono assunte con votazione palese.

Presidente

Art. 44

Invariato

**TESTO VIGENTE****Consigliere delegato****Art. 45**

Il consigliere delegato, se nominato a norma dell'articolo 36, esercita le funzioni previste dallo statuto e i poteri delegatigli dal Consiglio di amministrazione.

Egli agisce in stretta collaborazione con il presidente e il Comitato di presidenza, per il tramite dei quali normalmente riferisce al Consiglio di amministrazione in merito alle decisioni assunte.

SEZIONE TERZA

Collegio sindacale**Art. 46****Composizione - Durata - Ineleggibilità**

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra soci e non soci, eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina anche il presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, si aggiungono quelle del precedente articolo 17. Non possono altresì rivestire la carica di sindaco coloro che ricoprono incarichi di sindaco effettivo in più di cinque società quotate ovvero sono componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche, eccettuati gli istituti di categoria e le società partecipate.

TESTO PROPOSTO**Consigliere delegato****Art. 45**

Invariato

SEZIONE TERZA

Collegio sindacale**Art. 46****Composizione - Durata - Ineleggibilità**

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra soci e non soci, eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina anche il presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, si aggiungono quelle del precedente articolo 17. Non possono altresì rivestire la carica di sindaco coloro che ricoprono incarichi di sindaco effettivo in più di cinque società quotate ovvero sono componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche, eccettuati gli istituti di categoria e le società partecipate.

Commento

Le modifiche introdotte al 2° comma danno attuazione al nuovo disposto dell'art. 2400 del

TESTO VIGENTE**TESTO PROPOSTO****Art. 47****Presentazione delle liste dei candidati**

Il Collegio sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con numerazione progressiva. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ogni lista devono essere indicati tre candidati a sindaco effettivo e due candidati a sindaco supplente.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Possono presentare liste tanti soci, con i requisiti previsti dal precedente articolo 13, primo comma lettera a), che rappresentino almeno lo 0,75% di tutti i soci aventi diritto di voto.

Entro il termine di deposito delle liste, devono essere depositate presso la sede sociale anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica di sindaco.

Art. 47**Presentazione delle liste dei candidati**

Il Collegio sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con numerazione progressiva. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ogni lista devono essere indicati tre candidati a sindaco effettivo e due candidati a sindaco supplente.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Possono presentare liste tanti soci, con i requisiti previsti dal precedente articolo 13, comma 2, che rappresentino almeno lo 0,50% di tutti i soci aventi diritto di voto.

Entro il termine di deposito delle liste, devono essere depositate presso la sede sociale anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica di sindaco.

Commento

Per le medesime ragioni esposte a commento del precedente articolo 30, vale a dire la vigorosa crescita registrata dal corpo sociale, al 4° comma viene ridotta dallo 0,75 allo 0,50 la percentuale dei soci che devono sottoscrivere le liste dei candidati.

Viene inoltre adeguato il riferimento all'articolo 13.

**TESTO VIGENTE****Art. 48****Elezione dei Sindaci**

Ogni socio può votare una sola lista di candidati.

All'elezione del Collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono elencati nella sezione della lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono elencati nella sezione della lista, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Se due o più liste hanno ottenuto il medesimo numero di voti, sarà considerata prevalente la lista il cui primo candidato a sindaco effettivo risulti essere il più anziano di età.

Non saranno prese in considerazione le liste che non abbiano ottenuto almeno il 15% della totalità dei voti espressi in Assemblea. Qualora una sola lista abbia superato tale limite, e così anche nel caso di presentazione di un'unica lista, dalla stessa saranno tratti tutti i sindaci effettivi e supplenti.

La presidenza del Collegio spetta al candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero, nel caso di unica lista, al candidato indicato al primo posto della lista stessa.

Art. 49**Sostituzione dei Sindaci**

Se vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti della medesima lista, in ordine di età. I sindaci subentrati restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei sindaci necessari per l'integrazione del Collegio.

TESTO PROPOSTO**Art. 48****Elezione dei Sindaci**

Invariato

Art. 49**Sostituzione dei Sindaci**

Invariato

TESTO VIGENTE

Nel caso di cui al precedente comma, le funzioni del presidente che sia venuto a mancare sono esercitate, fino alla prossima Assemblea, dal sindaco effettivo più anziano in età eletto nella medesima lista.

L'Assemblea dei soci provvede alla sostituzione dei sindaci nei seguenti modi:

- a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dall'unica lista presentata ovvero, nel caso di più liste, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'elezione del nuovo sindaco o dei nuovi sindaci, con l'eventuale designazione del presidente del Collegio, avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati;
- b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti da altra lista a norma del precedente art. 48, secondo comma lettera b), l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa tra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte i sindaci da sostituire.

Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati senza vincolo di lista.

Almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, i candidati devono confermare: l'accettazione della candidatura e – quando ne sia il caso – dell'eventuale designazione alla presidenza; la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di sindaco.

Art. 50**Compiti del Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale vigila: sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza della struttura organizzativa della

TESTO PROPOSTO**Art. 50****Compiti del Collegio sindacale**

Invariato



TESTO VIGENTE

società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Esso adempie inoltre a tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalla legge, tenendo altresì conto del ruolo che le istruzioni di vigilanza per le banche affidano all'organo di controllo.

I sindaci devono assistere alle Assemblee dei soci, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e a quelle del Comitato di presidenza.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 51

Compenso dei Sindaci

L'Assemblea determina l'emolumento annuale, valevole per l'intero triennio, spettante ai sindaci; determina, inoltre, l'importo delle medaglie di presenza per la partecipazione dei medesimi alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato di presidenza ed, eventualmente anche in misura forfetaria, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.

TESTO PROPOSTO

Art. 51

Compenso dei Sindaci

L'Assemblea determina l'emolumento annuale, valevole per l'intero periodo di durata della carica, spettante ai sindaci; determina, inoltre, l'importo delle medaglie di presenza per la partecipazione dei medesimi alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato di presidenza ed, eventualmente anche in misura forfetaria, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.

Commento

La norma viene adeguata al disposto all'articolo 2402 del codice civile.

SEZIONE QUARTA

Collegio dei probiviri

Art. 52

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci.

SEZIONE QUARTA

Collegio dei probiviri

Art. 52

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci.

TESTO VIGENTE

Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio può nominare nel proprio seno un presidente, che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, i membri effettivi che vengano comunque a mancare nonché, di volta in volta, quelli che non possano prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Il Collegio dei probiviri decide definitivamente, secondo equità, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, sulle controversie che dovessero insorgere fra la società e i soci e fra i soci medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello statuto e di ogni altra deliberazione o decisione degli Organi della società in materia di rapporti sociali, escluse le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione nella società e all'esclusione dei soci, nelle quali il Collegio dei probiviri si pronunzia sulle istanze di riesame di cui agli articoli 11, 2° comma, e 17, 3° e 4° comma.

TESTO PROPOSTO

Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio può nominare nel proprio seno un presidente, che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, i membri effettivi che vengano comunque a mancare nonché, di volta in volta, quelli che non possano prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Il Collegio dei probiviri decide, secondo equità, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, sulle controversie che dovessero insorgere fra la società e i soci e fra i soci medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello statuto e di ogni altra deliberazione o decisione degli Organi della società in materia di rapporti sociali, escluse le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione nella società e all'esclusione dei soci, nelle quali il Collegio dei probiviri si pronunzia sulle istanze di riesame di cui agli articoli 11, 2° comma, e 17, 3° e 4° comma.

Commento

Al 2° comma, in tema di durata della carica dei probiviri viene adottata, per ragioni di uniformità, la stessa formulazione utilizzata per consiglieri e sindaci.

Al 5° comma è stato soppresso il termine "definitivamente" per chiarire che il ricorso al Collegio dei probiviri è facoltativo e le relative determinazioni non hanno natura vincolante, restando ferma la possibilità del socio di ricorrere all'Autorità giudiziaria o avanti a qualsiasi Autorità competente.

**TESTO VIGENTE****SEZIONE QUINTA****Direzione generale****Art. 53****Composizione e deliberazioni riguardanti i componenti**

La Direzione generale è composta dal direttore generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di amministrazione, che ne determina l'organico e le attribuzioni.

Per la nomina, la sospensione, la revoca e il licenziamento del direttore generale occorre il voto favorevole di almeno dieci consiglieri di amministrazione; per la nomina, la revoca e il licenziamento degli altri componenti la Direzione generale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione.

Art. 54**Direttore generale
Funzioni e attribuzioni**

Il direttore generale, coadiuvato dagli altri componenti la Direzione generale, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato di presidenza e del consigliere delegato, se nominato; sovrintende al funzionamento della società, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, esercitando le attribuzioni e i poteri che gli sono conferiti dal presente statuto e dagli altri Organi della società; avvia autonomamente le azioni giudiziarie opportune per il recupero dei crediti.

Il direttore generale prende parte con voto consultivo alle adunanze, non dichiarate segrete, del Consiglio di amministrazione e con voto deliberativo alle riunioni, non dichiarate segrete, del Comitato di presidenza.

Il direttore generale è capo del personale. Egli può fare proposte di assunzione, promozione, revoche e adottare nei confronti del personale dipendente i provvedimenti disciplinari previsti dai contratti collettivi di lavoro,

TESTO PROPOSTO**SEZIONE QUINTA****Direzione generale****Art. 53****Composizione e deliberazioni riguardanti i componenti**

Invariato

Art. 54**Direttore generale
Funzioni e attribuzioni**

Invariato

TESTO VIGENTE

escluso il licenziamento; quando le circostanze lo richiedano, può sospendere provvisoriamente qualsiasi dipendente, in attesa che vengano adottati i provvedimenti definitivi.

In materia di erogazione del credito, il direttore generale esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 42, 3° comma, e ha funzioni di proposta in ogni altro caso.

Art. 55**Sostituti del direttore generale**

In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono state attribuite, dal componente la Direzione generale che il Consiglio di amministrazione abbia nominato vicario del direttore generale; in mancanza di tale nomina, ovvero in caso di assenza o impedimento del vicario, la sostituzione compete al componente la Direzione generale che segue immediatamente il direttore generale per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo.

TITOLO IV**Rappresentanza e firma sociale****Art. 56****Rappresentanza e firma sociale
Mandati e procure**

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale sia amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, e l'uso della firma sociale libera, competono al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi ne fa le veci a norma degli articoli 36 e 44 dello statuto.

La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione, per determinati atti o categorie di atti, al consi-

TESTO PROPOSTO**Art. 55****Sostituti del direttore generale**

Invariato

TITOLO IV**Rappresentanza e firma sociale****Art. 56****Rappresentanza e firma sociale
Mandati e procure**

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale sia amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, e l'uso della firma sociale libera, competono al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi ne fa le veci a norma degli articoli 36 e 44 dello statuto.

La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione, per determinati atti o categorie di atti, al consi-



TESTO VIGENTE

gliere delegato, se nominato, a singoli consiglieri, al direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale.

La firma sociale spetta anche a ciascun consigliere di amministrazione congiuntamente al direttore generale, a un componente la Direzione generale, a un dirigente o a un funzionario.

La firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione spetta al direttore generale e, in caso di assenza o impedimento, a chi lo sostituisce.

La firma sociale può altresì essere accordata dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato di presidenza, se a ciò delegato dal Consiglio, ai componenti la Direzione generale, a dirigenti, a funzionari e a impiegati della società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio di amministrazione può conferire mandati e procure a dipendenti della società e a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

L'esistenza dei presupposti per il legittimo esercizio in concreto dei poteri di rappresentanza sociale, anche in giudizio, e dell'uso della firma sociale non sono sindacabili da parte dei terzi.

TITOLO V

Bilancio - Utili - Riserve

Art. 57

Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla

TESTO PROPOSTO

gliere delegato, se nominato, a singoli consiglieri, al direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale.

La firma sociale spetta anche a ciascun consigliere di amministrazione congiuntamente al direttore generale o a un componente la Direzione generale.

La firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione spetta al direttore generale e, in caso di assenza o impedimento, a chi lo sostituisce.

La firma sociale può altresì essere accordata dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato di presidenza, se a ciò delegato dal Consiglio, ai componenti la Direzione generale, a dirigenti, a quadri direttivi di 3° e 4° livello e a impiegati della società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio di amministrazione può conferire mandati e procure a dipendenti della società e a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

L'esistenza dei presupposti per il legittimo esercizio in concreto dei poteri di rappresentanza sociale, anche in giudizio, e dell'uso della firma sociale non sono sindacabili da parte dei terzi.

Commento

Al 3° comma si ritiene opportuno restringere l'attribuzione della firma sociale. Inoltre, al 5° comma, il termine «funzionari» viene sostituito con quadri direttivi di 3° e 4° livello.

TITOLO V

Bilancio - Utili - Riserve

Art. 57

Bilancio

Invariato

TESTO VIGENTE

redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Art. 58**Ripartizione utili**

Dall'utile netto risultante dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, vengono innanzi tutto prelevate:

- la quota destinata alla riserva legale o ordinaria, nella misura stabilita dalla legge;
- una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30% destinata alla riserva statutaria o straordinaria.

Il residuo utile è ripartito come segue:

- a) ai soci, nella misura che, su proposta del Consiglio di amministrazione, viene fissata con criteri di prudenza dall'Assemblea;
- b) il rimanente su proposta del Consiglio di amministrazione e secondo le deliberazioni dell'Assemblea, la quale può costituire o incrementare riserve comunque denominate, oltre che il fondo per l'acquisto di azioni della società e un fondo utilizzabile per assistenza, beneficenza, iniziative culturali e d'interesse sociale.

Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può disporre la destinazione di utili alla costituzione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al 1° comma.

Art. 59**Riserve**

Le riserve, oltre che con le assegnazioni delle quote di utili previste dalla legge e dal precedente articolo 58, si formano con:

TESTO PROPOSTO**Art. 58****Ripartizione utili**

Dall'utile netto risultante dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, vengono innanzi tutto prelevate:

- la quota destinata alla riserva legale o ordinaria, nella misura stabilita dalla legge;
- una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30% destinata alla riserva statutaria o straordinaria.

Il residuo utile è ripartito come segue:

- a) ai soci, nella misura che, su proposta del Consiglio di amministrazione, viene fissata con criteri di prudenza dall'Assemblea;
- b) il rimanente su proposta del Consiglio di amministrazione e secondo le deliberazioni dell'Assemblea, la quale può costituire o incrementare riserve comunque denominate, oltre che la riserva per l'acquisto di azioni della società e un fondo utilizzabile per assistenza, beneficenza, iniziative culturali e d'interesse sociale.

Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può disporre la destinazione di utili alla costituzione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al 1° comma.

Commento

La modifica al 2° comma, lettera b), è di natura letterale e si adegua alla rinnovata formulazione dell'art. 21.

Art. 59**Riserve**

Le riserve, oltre che con le assegnazioni delle quote di utili previste dalla legge e dal precedente articolo 58, si formano con:



TESTO VIGENTE

- il sovrapprezzo delle azioni di cui al precedente articolo 6, 3° comma, lettera a);
- gli interessi di conguaglio di cui al precedente articolo 6, 3° comma, lettera b);
- i dividendi delle azioni proprie presenti nel portafoglio della banca;
- i dividendi che restano devoluti alla società a norma del precedente articolo 15, 2° comma, e qualsiasi altro importo dovuto ai soci, in relazione a operazioni sul capitale o ad altre causali previste dallo statuto, non riscosso dagli stessi e caduto in prescrizione.

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 60

Duplicati di libretti di risparmio

Nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione di libretti di risparmio con depositi non superiori a quelli previsti dalle disposizioni vigenti, il Consiglio di amministrazione può disporre il rilascio dei relativi duplicati, trascorso il termine di trenta giorni dall'affissione, nei locali della filiale emittente, della denuncia con diffida a chiunque ne abbia interesse a far valere le proprie ragioni, purché entro il predetto termine non vi siano state opposizioni.

Qualora vi siano opposizioni, i duplicati vengono rilasciati soltanto su ordine dell'Autorità giudiziaria.

TESTO PROPOSTO

- i dividendi delle azioni proprie presenti nel portafoglio della banca;
- i dividendi che restano devoluti alla società a norma del precedente articolo 15 e qualsiasi altro importo dovuto ai soci, in relazione a operazioni sul capitale o ad altre causali previste dallo statuto, non riscosso dagli stessi e caduto in prescrizione.

Commento

In relazione alle modifiche riguardanti il precedente articolo 6, vengono eliminati i primi due alinea della norma.

Nell'ultimo alinea viene corretto il riferimento all'art. 15, ora composto da un solo comma.

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 60

Duplicati di libretti di risparmio

Invariato

Art. 61

Controllo contabile

Il controllo contabile della banca è esercitato secondo le norme di legge da una socie-

TESTO VIGENTE**TESTO PROPOSTO**

tà di revisione iscritta nell'apposito albo, su incarico conferito dall'Assemblea previo parere del Collegio sindacale.

Commento

Il nuovo articolo recepisce a livello statutario il disposto dell'art. 2409 bis del codice civile ed esplicita, in adesione a quanto suggerito dall'Autorità di vigilanza, il regime di controllo contabile adottato dalla banca.

TITOLO VII**TITOLO VII****Scioglimento e liquidazione****Scioglimento e liquidazione****Art. 61****Art. 62**

Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 30, 3° comma, riguardo allo scioglimento anticipato della società a norma dell'articolo 2448 n. 5 del codice civile, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, determina i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme da assegnare ai soci ha luogo tra questi in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie.

Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 30, 3° comma, riguardo allo scioglimento anticipato della società a norma dell'articolo ~~2484~~ n. 6 del codice civile, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, determina i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme da assegnare ai soci ha luogo tra questi in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie.

Commento

A seguito dell'introduzione del precedente articolo 61, la norma in esame viene rinumerata. Inoltre, viene aggiornato il riferimento all'art. 2448 n. 5 del codice civile sostituito dall'articolo 2484 n. 6 di analogo contenuto.

Signori Soci,

Vi invitiamo ora a pronunciarVi sulle proposte dell'amministrazione, sottoponendo alla Vostra approvazione la seguente deliberazione, compreso il conferimento di poteri ai rappresentanti legali:

«L'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio:

- udita la relazione del Consiglio di amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio sindacale;

delibera

- 1) – di approvare la nuova formulazione degli articoli 1 e 2 (costituzione, denominazione e oggetto), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (patrimonio sociale, soci, azioni), 26, 27, 28, 29, 30 (assemblea dei soci), 34, 35, 36, 38, 41, 42 (consiglio di amministrazione), 43 (comitato di presidenza), 46, 47, 51 (collegio sindacale), 52 (collegio dei probiviri), 56 (rappresentanza e firma sociale), 58 (ripartizione utili), 59 (riserve) dello statuto sociale, nel testo proposto dal Consiglio di amministrazione;
 - di modificare e rinumerare l'articolo 61 (scioglimento e liquidazione) e di introdurre il nuovo articolo 61 (controllo contabile) dello statuto, nel testo proposto dal Consiglio di amministrazione;
- 2) di delegare al Presidente e al Vicepresidente, disgiuntamente tra loro, le facoltà occorrenti per ottenere il rilascio del necessario provvedimento di accertamento da parte della Banca d'Italia e per rendere pubblica ed esecutiva, a norma di legge, la suddetta deliberazione assembleare; inoltre, per apportare alla medesima deliberazione le eventuali modificazioni, soppressioni e/o aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'approvazione, deposito, iscrizione e pubblicazione di legge, il tutto con promessa di rato e valido».

Sondrio, 20 marzo 2006

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI INDETTA PER L'8 APRILE 2006

Signori Soci,

una serie di provvedimenti legislativi, con effetti su diverse norme societarie, ha reso necessaria la modifica o l'integrazione di diversi articoli del vigente statuto della banca.

Pertanto, Vi viene ora proposto per l'esame e l'approvazione il nuovo testo redatto dall'Amministrazione con l'evidenziazione comparata delle modifiche apportate nei singoli articoli, opportunamente illustrate e motivate.

Il Collegio sindacale ha verificato l'aderenza delle nuove norme al precepto di legge ed ha espresso il consenso su tutte le innovazioni introdotte.

Va doverosamente annotato che Banca d'Italia ha rappresentato di non avere controindicazioni sotto il profilo di vigilanza al progetto del nuovo statuto.

Ciò posto, si ritiene superfluo entrare nel merito delle numerose variazioni, sia perché per la maggior parte sono imposte da normative di legge, sia perché dettate da opportunità di facile giustificazione e comprensione.

Sondrio, 23 marzo 2006

I SINDACI

Egidio Alessandri, presidente

Pio Bersani, sindaco effettivo

Piergiuseppe Forni, sindaco effettivo

